ASSICURAZIONI GENERALI IN VENEZIA

Stato effettivo al 31 dicembre 1871

delle 4 Sezioni di Associazioni di capitali pagabili in caso di sopravvivenza dell'assicurato, attivate dalla Compagnia suddetta, la prima, cioè la Sezione IV, attivata col giorno 1° gennaio 1856, durativa anni 20, e le Sezioni V, VI e VII, attivate col giorno 1° gennaio 1861, per la durata di anni 12, 20 e 24, in tutte le quali rimangono a favore degli associati tutti gli utili emergenti dalle decessioni avvenibili e dall'accumulamento degl'interessi annualmente capitalizzati.

Sezione IV durativa anni 20 *dal* 1° *gennaio* 1856.

Atti d'inscrizione emessi	Azioni in corso	Somme percette a favore degli associati		Interessi al 4 per cento sul totale delle due somme contro specificate	Premi d'associazione che rimangono da esigere in 4 rate annuali	Totale importo del fondo di questa sezione al 31 dicembre 1871
		per premi d'associazione	per ¹/₃ parte addizionale			
* 934	2,083	it. L. 508,427 18	it. L. 4,927 16	** it. L. 185,940 57	it. L. 138,907 06	it. L. 833,201 97

Le associazioni vi si continuarono ad accettare a tutto il giorno 31 dicembre 1870, ed il riparto seguirà entro il 1876 fra gli associati che saranno sopravvissuti a tutto il giorno 31 dicembre 1875.

(*) Li 934 atti d'inscrizione emessi rappresentano azioni 3,040, ma negli anni 1857 a 1871, non essendo stati continuati i pagamenti per azioni 957, risultano le azioni in corso sole 2,083, e perciò l'importo dei premi annui, che sarebbe asceso a it. L. 53,985 58, si è ridotto a it. L. 34,726 76 esigibili per 4 anni con it. L. 138,907 06, ed il totale dei medesimi fra esatti e da esigersi, ed aumentato dalla terza parte degli addizionali e dagli annui interessi, che avrebbe importato it. L. 863,632 27, si è ridotto a it. L. 833,201 97.

(**) La suddetta somma fu corrisposta nel 1856 a 1870 sulle somme indicate nei resoconti precedenti, e nel 1871 su it. L. 667,591 26.

Sezione V durativa anni 12 *dal* 1° *gennaio* 1861.

Atti d'inscrizione emessi	Azioni in corso	Somme percette a favore degli associati		Interessi al 4 ¹/₂ per cento sulle due somme contro specificate	Premi d'associazione che restano da esigere in una rata annuale	Totale importo del fondo di questa sezione al 31 dicembre 1871
		per premi d'associazione	per ¹/₃ parte addizionale			
* 18	15	it. L. 47,710 89	it. L. 227 83	** it. L. 14,848 71	it. L. 4,216 42	it. L. 67,008 85

Le associazioni vi si continuarono ad accettare a tutto il giorno 31 dicembre 1867, ed il riparto seguirà entro il 1873 fra gli associati che saranno sopravvissuti a tutto il giorno 31 dicembre 1872.

(*) Li 18 atti d'inscrizione emessi rappresentano azioni 19, ma nel 1862 a 1869, non essendo stati continuati i pagamenti per 4 azioni, risultano le azioni in corso sole 15, e perciò l'importo dei premi annui, che sarebbe asceso a it. L. 5,292 09, si è ridotto a it. L. 4,216 42, esigibili per un anno con it. L. 4,216 42, ed il totale dei medesimi fra esatti e da esigersi, ed aumentato dalla terza parte degli addizionali e dagli annui interessi, che avrebbe importato it. L. 61,704 49, è divenuto di it. L. 67,008 85.

(**) La suddetta somma fu corrisposta nel 1861 a 1870 sulle somme indicate nei resoconti precedenti e nel 1871 su it. L. 60,083 85.

Sezione VI durativa anni 20 *dal* 1° *gennaio* 1861.

Atti d'inscrizione emessi	Azioni in corso	Somme percette a favore degli associati		Interessi al 4 ¹/₂ per cento sul totale delle due somme contro specificate	Premi d'associazione che rimangono da esigere in 9 rate annuali	Totale importo del fondo di questa sezione al 31 dicembre 1871
		per premi d'associazione	per ¹/₃ parte addizionale			
* 93	51	it. L. 86,435 55	it. L. 587 08	** it. L. 24,972 15	it. L. 71,401 56	it. L. 183,396 34

Le associazioni vi si continuano ad accettare a tutto il giorno 31 dicembre 1875, ed il riparto seguirà entro il 1881 fra gli associati che saranno sopravvissuti a tutto il giorno 31 dicembre 1880.

(*) Li 93 atti d'inscrizione emessi rappresentano azioni 110, ma nel 1862 a 1871, non essendo stati continuati i pagamenti per 59 azioni, risultano le azioni in corso sole 51, e perciò l'importo dei premi annui, che sarebbe asceso a it. L. 19,181 09, si è ridotto a it. L. 7,933 51, esigibili per 9 anni con it. L. 71,401 56, ed il totale dei medesimi fra esatti e da esigersi, ed aumentato dalla terza parte degli addizionali e dagli annui interessi, che avrebbe importato it. L. 305,167 50, si è ridotto a it. L. 183,396 34.

(**) La suddetta somma fu corrisposta nel 1861 a 1870 sulle somme indicate nei resoconti precedenti e nel 1871 su it. L. 107, 172 07.

Sezione VII durativa anni 24 *dal* 1° *gennaio* 1861.

Atti d'inscrizione emessi	Azioni in corso	Somme percette a favore degli associati		Interessi al 4 ¹/₂ per cento sul totale delle due somme contro specificate	Premi d'associazione che rimangono da esigere in 13 rate annuali	Totale importo del fondo di questa sezione al 31 dicembre 1871
		per premi d'associazione	per ¹/₃ parte addizionale			
* 34	48	it. L. 39,664 10	it. L. 506 16	** it. L. 7,250 28	it. L. 100,225 18	it. L. 147,645 72

Le associazioni vi si continuano ad accettare a tutto il giorno 31 dicembre 1879, ed il riparto seguirà entro il 1885 fra gli associati che saranno sopravvissuti a tutto il giorno 31 dicembre 1884.

(*) Li 34 atti d'inscrizione emessi rappresentano azioni 86, ma nel 1864 a 1870, non essendo stati continuati i pagamenti per azioni 38, risultano le azioni in corso 48, e perciò l'importo dei premi annui che sarebbe asceso a it. L. 13,166 56, si è ridotto a it. L. 7,709 68, esigibili per 13 anni con it. L. 100,225 18, ed il totale dei medesimi, aumentato dalla terza parte degli addizionali e dagli annui interessi, che avrebbe importato it. L. 232,380 81, si è ridotto a it. L. 147,645 72.

(**) La suddetta somma fu corrisposta nel 1861 a 1870 sulle somme indicate nei resoconti precedenti e nel 1871 su it. L. 45,378 51.

2139 **Dalla Direzione delle Assicurazioni Generali in Venezia.**

PROVINCIA DI GENOVA

AVVISO D'ASTA

per l'appalto della ricevitoria provinciale stabilita dalla legge 20 *aprile* 1871, *numero* 192.

Il prefetto presidente della Deputazione provinciale:

Vista la deliberazione del Consiglio provinciale 16 novembre 1871,

Rende noto che nel giorno cinque del mese di giugno p. v., alle ore dodici antimeridiane, si procederà nell'uffizio della prefettura, sotto la presidenza del prefetto, all'esperimento del pubblico incanto a mezzo di offerte segrete per l'appalto della ricevitoria provinciale per il quinquennio 1873-1877.

L'aggiudicatario assumerà tutti gli obblighi ed avrà tutti i diritti portati dalla legge del 20 aprile 1871, num. 192 (serie seconda), dal regolamento approvato con regio decreto del 1° ottobre 1871, n. 462, dai capitoli normali approvati sotto la stessa data dal ministro delle finanze, e dal R. decreto del 7 ottobre 1871, n. 463 (serie seconda).

L'asta sarà aperta in ribasso di centesimi 60 d'aggio per ogni cento lire che l'appaltatore avrà versato in tesoreria.

Per essere ammessi all'asta si dovrà depositare, a garanzia dell'offerta, presso l'uffizio procedente, o provare al medesimo con regolare quitanza della tesoreria governativa, di aver depositata la somma di L. 217,460 in danaro od in rendita pubblica dello Stato al prezzo di Borsa di 78 82 desunto dal listino inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 corrente, n. 110, la quale somma corrisponde al 2 per 100 delle annuali riscossioni che si calcolano approssimativamente in L. 10,873,000. I titoli del Debito Pubblico offerti in deposito, se al portatore, dovranno avere unite le cedole semestrali non ancora maturate; se nominativi, devono essere attergati di cessione in bianco con firma autenticata da un agente di cambio o da un notaro.

Il deposito verrà restituito tostochè sarà chiuso l'incanto, ad eccezione del deposito fatto dal deliberatario, il quale non potrà pretenderne la restituzione se non dopo reso definitivo il deliberamento e prestata da esso la cauzione a garanzia dell'appalto nella somma di L. 1,850,000 e nei modi prescritti dall'articolo 17 della legge del 20 aprile 1871, e dall'art. 19 del regolamento del 1° ottobre 1871.

Non è ammessa una offerta di ribasso inferiore ad un centesimo di lira su detto aggio di centesimi 60 per ogni cento lire versate, nè sarà proceduto al deliberamento se non si avranno le offerte almeno di due concorrenti.

Le offerte per altra persona nominata devono accompagnarsi da regolare procura, e quando si offra per persona da dichiarare, la dichiarazione debbe esser fatta all'atto dell'aggiudicazione, e questa debbe venire accettata regolarmente dal dichiarato entro 24 ore; intanto il dichiarante che fece e garantì l'offerta si ritiene obbligato sia che l'accettazione non venga nel tempo prescritto o che la persona dichiarata si trovi in alcuna delle eccezioni contemplate dall'art. 14 della legge.

Nella ricevitoria non è compreso il servizio della tesoreria della provincia, il quale è esercitato da un tesoriere speciale nominato dall'Amministrazione provinciale.

Le offerte di ribasso dovranno essere presentate a mezzo di schede segrete a norma degli art. 93 e 95 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

Le spese d'asta, del contratto e della cauzione saranno pagate dall'aggiudicatario, tenuto conto delle esenzioni accordate dalla legge.

La legge, il regolamento ed i capitoli normali contenenti i patti e le condizioni che debbono regolare il contratto d'appalto sono visibili presso la segreteria della Deputazione provinciale e presso l'Intendenza di finanza in Genova.

Genova, li 21 aprile 1872.

Il Prefetto Presidente della Deputazione Provinciale
C. MAYR.

2045

PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI PIACENZA

Avviso d'asta.

Il Ministero dei Lavori Pubblici, con dispaccio del 27 aprile 1872, n. 3712-2764, avendo approvato il progetto, modificato 20 gennaio ultimo ultimo scorso, di una seconda variante al passo della strada nazionale, num. 20, Genova-Piacenza fra Ceni e Dolgo, attraverso il Rio della Libbia, per allontanare il tratto della ripetuta strada tra il Rio Fellino e quello di Sant'Andrea, dai torrenti in dilamazione e dal pericolo della tagliata di Rocca Ferrara, della lunghezza di metri 1717 59, il quale primitivo progetto è stato compilato dall'ufficio tecnico governativo il 26 giugno 1871, e volendosi ora dare in appalto i lavori relativi,

Si fa noto:

Che si terrà asta pubblica in Piacenza, in una sala di questa prefettura il giorno 22 maggio prossimo venturo, alle ore 11 antimeridiane, per deliberare i lavori al migliore offerente sotto le seguenti condizioni:

1. Per essere ammessi all'asta dovranno i signori concorrenti presentare:

a) Un certificato di moralità rilasciato in tempo prossimo all'incanto dall'autorità del luogo di domicilio dei concorrenti;

b) Un attestato di un ingegnere, confermato dal prefetto o sottoprefetto, il quale sia stato rilasciato da non più di sei mesi, ed assicuri che l'aspirante o la persona che sarà incaricata di dirigere sotto la sua responsabilità ed in sua vece i lavori, ha le cognizioni e capacità necessarie per l'eseguimento e la direzione dei lavori da appaltarsi.

2. Dovranno fare un deposito in numerario o biglietti della Banca Nazionale in lire 2500, come cauzione provvisoria a guarentigia dell'asta; questo verrà restituito, terminata l'asta, agli accorrenti, meno quello dell'aggiudicatario.

3. L'incanto sarà aperto sulla somma di lire 50,420, ed avrà luogo col metodo dell'estinzione della candela vergine, ed i ribassi dovranno farsi in proporzione di un tanto per cento non inferiore ad un mezzo di unità per ogni cento, ossia di centesimi 50 per ogni 100 lire.

4. All'atto della stipulazione del contratto il deliberatario dovrà prestare una cauzione di lire 5000, in numerario o in biglietti della Banca Nazionale, od in cartelle del Debito Pubblico dello Stato al valor corrente della Borsa in Roma. Ciò eseguito si restituirà all'appaltatore il deposito provvisorio di lire 2500, meno lire 1200 che si riterranno come fondo per le spese d'asta. Dovrà all'atto stesso presentare una persona idonea e proba che si obblighi di condurre a termine l'appalto nel caso di morte o di assoluto impedimento dell'appaltatore.

5. Il tempo utile per presentare il ribasso del ventesimo del prezzo deliberato, scadrà il giorno 6 giugno 1872 alle ore 11 antimeridiane.

6. I lavori dovranno essere eseguiti nel termine di mesi sei a decorrere dalla data del relativo verbale di consegna.

7. Tutte le spese d'asta e di contratto sono a carico dell'accollatario.

Il capitolato e le altre carte relative sono ostensibili nella segreteria della prefettura nei giorni e nelle ore d'ufficio.

Piacenza, 29 aprile 1872.

2205 *Il Segretario incaricato:* SACCHI PIETRO.

ESTRATTO DI DECRETO.

(3ª *pubblicazione*).

Nella successione testata del fu commendatore signor Beniamino Caracciolo fu Vito Carlo, il tribunale di Napoli, con deliberazione del dì 3 aprile 1872, ordina che il direttore del Gran Libro del Debito Pubblico Italiano inverta in titoli al latore i tre certificati di rendita iscritta, l'uno al cinque per cento di lire novecento venti, numero centoduemila duecento ventotto e di posizione trentasettemila cinquecento diciotto in testa a Beniamino Caracciolo fu Vito Carlo domiciliato in Napoli, l'altro anche al cinque per cento di lire quattrocento, numero centocinquantacinquemila duecento sedici, e di posizione ottantasettemila quattrocentouno in testa a Beniamino Caracciolo fu Vito Carlo, domiciliato in Napoli, e l'ultimo al tre per cento di lire trecentonovantanove sotto il numero trecentottantasei, e di posizione dodicimila quattrocento cinquanta in testa a Beniamino Caracciolo fu Vito Carlo domiciliato in Napoli, e quindi dai due certificati di rendita al cinque per cento formi quattro separate cartelle al latore, ognuna di lire trecento trenta da rilasciarsi a ciascuno dei ricorrenti, e dal certificato di rendita al tre per cento formi cinque cartelle al latore, cioè quattro di lire novantanove l'una, e la quinta di lire 3, dovendo rilasciarsi quelle di lire novantanove a ciascuna delle quattro parti interessate, e l'ultima di lire tre per dippiù alla signora Carmela Caracciolo fu Beniamino, a norma della domanda.

Napoli, 16 aprile 1872.

1785 Luigi Serra.

ESTRATTO DI DECRETO.

(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Torino con decreto 19 aprile 1872, autorizzò la Direzione generale del Debito Pubblico d'Italia a operare il tramutamento della rendita, consolidato cinque per cento, creazione 10 luglio 1861, iscritta a favore di Ferraris Enrico fu cavaliere Luigi domiciliato a Torino, come da certificato 24 marzo 1869, n. 132202 dell'annua rendita di lire 1065, dichiarando essere devoluta in forza di legge tal rendita agli eredi legittimi di detto Ferraris Enrico deceduto in Torino il 12 gennaio scorso *ab intestato*, cioè per un terzo alla di lui madre Deflori Giuseppina fu Vincenzo, e per gli altri due terzi alli di lui fratelli e sorella Lorenzo, Erminio, Giuseppe e Teresa moglie di Giovanni Augusto Rosazza, tutti domiciliati a Torino in quattro parti eguali; e autorizzò quindi detta Direzione a tramutare in cartelle al portatore la rendita suddetta per lire 350 di rendita annua, per la porzione spettante alla Deflori Giuseppina vedova Ferraris, e per lire 175 di rendita per ciascuno delli Lorenzo e Teresa fratello e sorella Ferraris maggiori d'età, e loro rimettere tali cartelle, e quanto alli Erminio e Giuseppe Ferraris siccome minori a trasferire in due certificati loro intestati lire 175 di rendita per ciascuno; mandò infine ridursi in una cartella al portatore la rimanente rendita di lire cinque che è indivisibile e alienarsi la medesima per esserne il prezzo, ricavando quanto ai maggiori loro rimesso per la quota loro dovuta, e quanto ai minori per la loro quota versato alla Cassa dei depositi del Regno.

Torino, 27 aprile 1872.

1980 Calosso sost. Boi, proc.

ESTRATTO DI DECRETO.

(3ª *pubblicazione*).

Sulla domanda di Raffaela, Gennaro, e Francesco Paolo La Rocca, domiciliati in Nola, che chiedevano al tribunale civile di Santa Maria Capua Vetere di ordinare il tramutamento dell'annua rendita di lire 360 00, intestata a La Rocca Raffaela, Giuseppe, Francesco Paolo, e Gennaro fu Paolino, minori sotto l'amministrazione del canonico Santolo Napolitano, rappresentata dal certificato numero 114534 del dì 1° settembre 1865, intestandola per lire novanta a Raffaela La Rocca, per lire novanta a Gennaro, e per altre lire cento ottanta a Francesco Paolo, che è erede del defunto Giuseppe La Rocca; il suddetto tribunale, con deliberazione del 5 aprile 1872, ha ordinato alla Direzione Generale del Debito Pubblico del Regno d'Italia di tramutare la detta rendita di L. 360 00, intestandola per annue lire novanta a Raffaela La Rocca, per altre annue lire novanta a Gennaro La Rocca, e per le rimanenti lire cento ottanta a Francesco Paolo La Rocca.

1781 Francesco Paolo La Rocca.

AVVISO. 2189

(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile sedente in S. Maria Capua Vetere nel giorno 19 aprile 1872 ha emesso decreto col quale si fa ordine alla Direzione Generale del Debito Pubblico, che le annuali lire 515 di rendita iscritta in testa al defunto Giuseppe Maria Bianchi fu Giovanbattista sotto il n. 99330 siano di esclusiva spettanza di Rosa Bianchi fu Giovanbattista, e di Felicia, Giovanbattista, Giuseppe Luigi Francesco, Marianna, Pasquale ed Antonia Bianchi fu Antonio.

Chiunque creda di avervi interesse ne produca opposizione nel tempo e modo prescritto dal regolamento 8 ottobre 1870 sul Debito Pubblico.

PROVINCIA DI PAVIA

AVVISO D'ASTA.

Nel giorno 23 del mese di maggio p. f., alle ore 10 antimeridiane, si terrà negli uffici della Deputazione provinciale di Pavia l'asta per l'appalto della ricevitoria provinciale per la riscossione delle imposte dirette erariali e sovrimposte provinciali. Gli obblighi e i diritti del ricevitore sono quelli determinati dalla legge del 20 aprile 1871, numero 192 (serie 2ª), del regolamento 1° ottobre 1871 d. a., n. 462 (serie 2ª), del R. decreto 7 ottobre 1871, n. 479 (serie 2ª), non che dai capitoli normali approvati col decreto ministeriale del 1° ottobre 1871, n. 463 (serie 2ª), e da quelli speciali deliberati dalla Deputazione provinciale ed approvati dal Ministero che in calce al presente avviso si riportano. L'appalto si fa per cinque anni dal 1° gennaio 1873 al 31 dicembre 1877.

L'aggio su cui verrà aperta l'asta è di centesimi 30 per ogni cento lire sulle somme versate. L'appalto verrà deliberato al miglior offerente in diminuzione dell'aggio suindicato. Non sono ammesse offerte di ribasso inferiori ad un centesimo di lira.

Chiunque intenda concorrere all'appalto dovrà depositare nella Tesoreria provinciale la somma di lire 145,000 corrispondente al 2 per cento delle annuali riscossioni che si calcolano approssimativamente in lire 7,250,000 in danaro od in rendita pubblica dello Stato al prezzo di lire 73 80 desunto dal listino di Borsa inserito nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* del giorno 23 corrente mese, num. 113.

La cauzione da prestarsi a garanzia dell'appalto in beni stabili od in rendita pubblica dello Stato è di lire 1,250,000 comprese lire 100,000 per la riscossione delle entrate speciali della provincia. Questa cauzione dovrà essere prestata dall'aggiudicatario nei trenta giorni da quello in cui gli fu notificata l'aggiudicazione, nei modi e termini dell'art. 17 della legge del 20 aprile 1871 e 19 del regolamento approvato con R. decreto del 1° ottobre 1871, n. 462.

Le offerte per altra persona nominata dovranno accompagnarsi da regolare procura.

Quando si offra per persona da dichiarare, la dichiarazione deve farsi all'atto dell'aggiudicazione, e vuole esser regolarmente accettata dal dichiarato entro 24 ore, col ritenersi obbligato il dichiarante che fece e garantì l'offerta, sia che l'accettazione non avvenga nel tempo prescritto, o che la persona dichiarata si trovi in alcuna delle eccezioni contemplate dall'articolo 14 della legge suindicata.

L'aggiudicazione si fa dalla Deputazione provinciale salva l'approvazione del Ministero delle finanze.

I depositi dei concorrenti all'asta, verranno restituiti appena finita l'asta, tranne quello dell'aggiudicatario che rimane obbligato pel fatto stesso dell'aggiudicazione.

Tutte le spese d'asta del contratto e della cauzione sono a carico dell'aggiudicatario tenuto conto delle esenzioni accordate coll'articolo 99 della legge.

La legge, il regolamento e i decreti di sopra citati non che i capitoli normali e speciali sono ostensibili presso la prefettura e la segreteria della Deputazione provinciale nelle ore d'ufficio.

Pavia, 24 aprile 1872. *Il Prefetto Presidente della Deputazione Provinciale*
BARGONI.

Capitoli speciali per l'appalto della ricevitoria e cassa provinciale durante il quinquennio 1873-77.

1. Il ricevitore provinciale dovrà adempiere all'ufficio di cassiere della provincia gratuitamente e senza alcun corrispettivo od aggio, ritenendosi abbastanza compensato per questo servizio dall'aggio che gli si corrisponde per la percezione delle imposte e delle sovrimposte.

2. Dovrà tenere il suo ufficio e la cassa nel locale di residenza della Deputazione provinciale che gli fornirà i mobili occorrenti.

3. Si potrà però concedere dalla Deputazione provinciale al ricevitore che tenga l'ufficio e la cassa in altro locale opportuno a suo carico in una situazione vicina e comoda agli altri uffici dell'Amministrazione provinciale, dovendo a quest'effetto l'assuntore indicare all'atto della scrittura di contratto il luogo da lui destinato, ed in tale caso saranno pure a suo carico tutti i mobili di qualunque sorta, comprese le casse forti occorrenti per l'esercizio della ricevitoria.

4. Dovrà ricevere gli attrezzi e mobili di ragione provinciale che trovansi attualmente presso la ricevitoria e cassa provinciale, e da farsi risultare da apposito atto di consegna, custodirli durante il periodo del suo appalto, per darne poi buon conto come di ragione.

5. Il ricevitore provinciale nella sua qualità di cassiere della provincia avrà l'obbligo di custodire in natura e separatamente uno dall'altro i depositi che gli verranno affidati in oggetti di azienda provinciale, tenendoli in evidenza speciale, rispondendone come tutti gli altri depositari.

6. Sarà obbligato di continuamente abitare in questa città e di tenere aperto il suo ufficio dalle ore 10 antimeridiane alle ore 2 pomeridiane di ciascun giorno, escluse le feste di pieno precetto, e per tutta l'intiera giornata, cioè dal levare al tramontare del sole negli ultimi cinque giorni non festivi che precedono immediatamente la scadenza delle rate delle imposte e sovrimposte.

7. Oltre l'aggio convenuto ad un tanto per ogni lire cento di imposte o sovrimposte per le quali risponde tanto a scosso quanto a non scosso, il ricevitore non potrà pretendere corrispettivo od indennità di sorta per tutte quelle somme che gli si dessero da esigere dalla provincia tanto in via ordinaria che straordinaria, sia per tutta la provincia medesima, sia in una parte di essa, sia nei capoluoghi delle provincie finitime.

8. Verificandosi il caso di esazioni o pagamenti di nuovo ordinati per altri titoli non contemplati nell'attuale sistema d'amministrazione, e pei quali occorresse l'impianto di separati registri di cassa e di libri di bollette che non venissero somministrati dai rispettivi uffici, la spesa di detti registri da stamparsi secondo i moduli che verranno prescritti dovrà pur essere a carico del ricevitore e senza pretesa d'alcun compenso.

9. Per la cauzione che il ricevitore intendesse di prestare con sigurtà, il fideiussore sarà egualmente sottoposto ad una speciale ipoteca. La cauzione dovrà constare del *quantum* sarà stabilito dall'autorità competente per imposte e sovrimposte; e di lire centomila (100,000) a garanzia dei depositi che potranno giacere in cassa.

10. Per comprovare il valore dei beni offerti in cauzione, quando questa sia in stabili, si dovranno altresì produrre dal ricevitore o dal fideiussore gli istromenti di recente acquisto e divisione oppure la scrittura d'affitto dei beni medesimi, ed ove fossero condotti ad economia, una copia autentica della loro rendita desunta dai famigliari registri.

I predetti ricapiti si dovranno compendiare sommariamente in un quadro indicante il pertiçato o superficie e l'estimo dei beni, il valore d'acquisto o divisione, oppure il loro annuo ricavo depurato da ogni spesa di coltivazione, di ristauri, manutenzione, imposte prediali, canoni livellari ed altre annue prestazioni di qualunque sorta e delle quali fossero gravati i beni, od andassero in diminuzione del reddito netto dei medesimi. Avuti così i criteri per determinare il valore reale dei beni, giusta il prescritto dell'articolo 17 della legge 20 aprile 1871, num. 192 (serie 2ª), questo verrà prima ridotto a due terzi od alla metà secondo trattisi di terreni o di fabbricati, indi dal medesimo ridotto, verranno detratte tutte le passività, e la residua cifra sarà valutata per la cauzione.

11. Qualora la Deputazione provinciale trovasse necessario di far riconoscere in luogo col mezzo di un perito o di altra persona di sua confidenza il reddito o corrispondente valore dei beni offerti in cauzione, tutte le spese relative saranno a carico del ricevitore, il quale sarà tenuto di farne il preventivo verosimile deposito presso la medesima.

12. Saranno ammessi nella cauzione i beni già obbligati per garanzia dei contratti che vanno a scadere per la ricevitoria provinciale o per le esattorie comunali a condizione però che sia giustificato, avanti che il nuovo ricevitore o l'esattore comunale intraprenda la esazione dell'ultima rata dell'anno in cui scade il contratto, che non rimane alcun debito dipendentemente dal contratto scaduto.

In pendenza di tale giustificazione il nuovo ricevitore dovrà ricevere a proprie spese un controllore alla cassa dal prefetto a meno che non sostituisca altra cauzione equivalente.

13. Nel caso di ritardo al pagamento alla R. Tesoreria di una rata d'imposta, il ricevitore sarà obbligato a ricevere a sue spese un controllore alla cassa delegato dal prefetto, senza pregiudizio della multa, dei diritti e delle azioni competenti rispettivamente alla nazione ed alla provincia anche verso la sigurtà, e così pure senza pregiudizio degli atti di escussione accordati dalla legge 20 aprile 1871, numero 192.

14. Il ricevitore sarà obbligato all'osservanza ed adempimento di tutti i regolamenti di contabilità che piacesse al Governo del Re di stabilire per le ricevitorie provinciali, uniformandosi a tutte le prescrizioni sui registri e scritture, ed a tutte le innovazioni o riforme che di volta in volta fossero messe in corso, senza che egli possa pretendere alcun compenso per qualsivoglia causa oltre al salario convenuto ancorchè queste innovazioni esigessero maggiori operazioni di quelle che sono in corso presentemente.

15. Sarà pure obbligato a presentare trimestralmente, mensilmente, settimanalmente ed in ogni occorrenza, i rendiconti di cassa a seconda delle istruzioni che gli verranno date dall'autorità governativa o dalla Deputazione provinciale, coll'opera delle quali potranno anche farsi eseguire le ricognizioni e liquidazioni degli stessi conti nella parte che rispettivamente le riguarda, ed il fideiussore dovrà stare pienamente a tali liquidazioni siano esse state fatte in concorso del ricevitore sia *ex officio* ed in contumacia del medesimo. Ed ove pure intendesse richiamare non potrà il ricevitore in pendenza della risoluzione del reclamo pretendere la sospensione dell'esecutorietà della predetta liquidazione.

16. Nel caso si sia fatta la concessione di cui all'art. 3 se il Governo del Re o la provincia si determinassero di stabilire la ricevitoria in un locale pubblico, ed a fornire i mobili, dovrà il ricevitore diminuire l'aggio che sarà stato stabilito, di una determinata somma, ragguagliata sull'approssimativo annuo fitto del locale e nolo dei mobili stessi, senza alcuna pretesa di compenso per la cessazione dell'ufficio nella di lui casa, e senza eccezione, pretesa o reclamo sulla stima e liquidazione che fosse fatta col mezzo del perito o contabile d'ufficio pel fitto e nolo suddetto e pel conseguente relativo compenso.

17. La sigurtà che venisse presentata dal ricevitore, qualora non abitasse in questa città, dovrà eleggere nei debiti legali modi il domicilio presso persona di questa città stessa cognita e benevisa alla stazione appaltante, onde si possano ad essa dirigere gli ordini, avvisi, eccitatorie, ecc., che alla evenienza del caso si rendessero necessarie, ritenuto che qualunque dei detti ordini, avvisi, eccitatorie, ecc., che verranno dalla stazione suddetta fatte intimare alla persona come sopra, si intenderanno e si avranno come realmente e legittimamente fossero spedite ed intimate alla stessa sigurtà.

18. Accettata che sia l'offerta pel presente appalto, il ricevitore non potrà per qualunque causa a titolo anche impensato pretendere alcun compenso sull'aggio al quale verrà allogato l'appalto, colla espressa rinuncia da parte del medesimo a qualunque rilievo di lesione enorme ed enormissima, ritenendo il tutto contemplato nel volontario prezzo dell'offerta, al quale si è l'appaltatore sottoposto qualunque fosse per esserne il risultato, salva però sempre l'approvazione della superiore autorità.

19. Se per qualsiasi causa dipendente però dal ricevitore si dovesse dalla stazione appaltante procedere all'esecuzione *ex officio* di tutto o di parte dell'esercizio della ricevitoria, od altrimenti, dovrà stare a tutto carico dello stesso ricevitore e sua sigurtà ogni e qualunque peso e spesa che perciò potesse venir cagionata, senza che abbiasi mai a gravitare nella benchè menoma parte sulla stazione appaltante, e ben inteso che l'appaltatore resta obbligato anche per quelle spese che occorressero per l'esercizio della ricevitoria nel tempo che si provvede al riappalto della medesima.

20. Se durante il periodo dell'appalto sorgesse dubbio sopra qualche espressione od articolo contenuto sia nei presenti capitoli, sia nella legge sulla percezione delle imposte dirette, relativo regolamento e capitolo normale, che potesse avere un senso o significato ambiguo, come pure sul modo di esecuzione dell'amministrazione tanto della ricevitoria quanto della cassa provinciale, dovrà questo interpretarsi a favore del Governo e dell'autorità appaltante, rimosso ogni reclamo in proposito, perchè è così espressamente convenuto.

21. Il contratto è obbligatorio tanto per l'assuntore quanto pel fideiussore e loro eredi dal momento che viene sottoscritto, per cui quest'ultimo non ha il diritto di rivocare anche in pendenza della superiore approvazione la fatta dichiarazione di sigurtà.

22. Sebbene la cauzione abbia per base a modo di semplice dimostrazione i dati che la costituiscono, tuttavia la cauzione stessa e la relativa inscrizione ipotecaria o deposito obbliga i beni vincolati, anchè per la sicurezza di qualunque altro introito, tassa o deposito sì di ragione nazionale che della provincia. 2185

Decreto di aggiudicazione d'eredità per restituzione di titoli dalla Cassa prestiti e depositi.

(1ª *pubblicazione*).

Il R. tribunale civile e correzionale di Brescia con decreto 25 febbraio 1872 sopra istanza della signora Angelina Facchi vedova Brusaferri di Brescia, quale rappresentante la sua figlia minore Clotilde Brusaferri,

Ha dichiarato

Il deposito delle due cartelle di rendita sul debito pubblico del Regno d'Italia al cinque per cento portante i numeri 1228690 e 1248705 della rendita di lire 10 caduna e del valore nominale di lire 200 caduna depositate nella Cassa depositi e prestiti in Milano nel 28 luglio 1869 giusta la polizza n. 3956, a garanzia della delibera degli stabili alienati a danno di Moretti Graziosa intestate a Brusaferri Giuseppe fu Gio. Battista, spettare, per titolo di legittima successione, alla minorenne Clotilde Brusaferri, qualle unica figlia ed erede del detto Giuseppe Brusaferri, residente in Brescia, rappresentata dalla propria madre Angelina Facchi-Brusaferri, e perciò avere essa diritto alla restituzione dalla Cassa dei depositi e prestiti dei suddetti titoli, che così si ha autorizzato il relativo rilascio in base al presente decreto quale cosa giudicata.

Così deciso e pronunciato dai signori dott. Francesco Andreoli, vicepresidente e giudici dott. Guido Denaglia e dottor Carlo Sessa relatore.

Brescia, li 25 febbraio 1872.

Il vicepresidente
F. Andreoli v. p. anz.

2120 D. Galleani cancell.

ESTRATTO DI DECRETO.

(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Livorno con decreto del 23 aprile 1872, sulle istanze della signora Giulia Lemmi vedova del fu signor Anton Giovanni del fu Francesco Maria Bruno ha dichiarato:

1° Che gli unici eredi universali del fu signor Anton Giovanni Bruno in ordine all'ultimo di lui testamento nuncupativo del 15 marzo 1863 rogato dal notaro Pozzolini in Livorno, e quivi debitamente registrato, sono i signori cav. Augusto, Aureliano ed Arturo-Gino Bruno di lui figli;

2° Che il deposito attualmente esistente nella Cassa centrale dei depositi e prestiti della rendita di lire italiane settecento, corrispondenti al capitale nominale di lire 14,000, diviso in sette cartelle al portatore, distinte con i numeri 626,980, 626,981, 531,292, 423,468, 423,469, 423,470 e 423,471, e resultante dalla polizza di numero 124, spetta ed appartiene al sig. Arturo-Gino Bruno, e frutti arretrati e decorrendi perdurante la di lui minore età alla di lui madre signor Giulia Lemmi vedova Bruno, come usufruttuaria.

Ed ha autorizzato la detta signora vedova Bruno a ritirare dalla Cassa dei depositi e prestiti il suddetto deposito, stato già fatto dal fu signor Pietro Piaggio banchiere di Torino per conto e interesse del fu signor Anton Giovanni Bruno.

Quanto sopra si deduce a pubblica notizia, con invito a chiunque avesse opposizioni da fare di dedurle nel termine legale.

Livorno, li 4 maggio 1872.

Per la signora vedova Bruno
2153 Dott. Adami, proc.

AMMINSTRAZIONE DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Dovendosi provvedere all'appalto della ricevitoria provinciale di Bologna per la riscossione delle somme che saranno dovute dagli esattori comunali delle imposte dirette allo Stato ed alla provincia per imposte principali e sovrimposte provinciali, si rende noto al pubblico quanto segue:

1. Nel giorno 5 del prossimo venturo mese di giugno, alle ore 1 pomeridiana, in una sala della locale prefettura sarà aperta l'asta, col metodo della candela vergine, per l'appalto della summentovata ricevitoria duratura per cinque anni a partire dal primo gennaio 1873.

2. Il ricevitore assumerà tutti gli obblighi portati dalla legge del 20 aprile 1871, n. 192 (serie 2ª), dal regolamento del 1° ottobre 1871, n. 462 (serie 2ª), dal decreto R. del 7 ottobre 1871, n. 479 (serie 2ª) e dai capitoli normali approvati dal Ministero delle finanze col decreto del 1° ottobre 1871, n. 463 (serie 2ª).

3. I concorrenti all'asta dovranno garantire le loro offerte con depositare nella Tesoreria provinciale governativa la somma di lire 144,600 corrispondente al 2 per cento dell'ammontare annuale da riscuotersi che si calcola in lire 7,230,500 circa.

4. Il deposito dovrà esser fatto in danaro od in titoli di rendita pubblica italiana al portatore o nominativi valutati al corso di Borsa, giusta il listino inserito nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* del 2 corrente, num. 122.

5. I titoli al portatore devono portare unite le cedole semestrali non ancora maturate, i titoli nominativi devono essere attergati di cessione in bianco con firma autenticata da un agente di cambio o da un notaio.

6. Il deposito di cui sopra sarà comprovato con esibire la relativa quietanza di Tesoreria a chi presiederà l'asta.

7. Ciascun concorrente dovrà prima dichiarare che esso od il suo mandato o la persona da dichiararsi non si trovano in alcuna delle incompatibilità contemplate dall'art. 14 della legge 20 aprile 1871, n. 192.

8. Alle offerte per altra persona nominata deve precedere la esibizione di regolare mandato di procura: alle offerte per persona da dichiararsi deve seguire la dichiarazione all'atto dell'aggiudicazione e l'accettazione per parte del dichiarato entro 24 ore.

9. L'offerente che fece e guarentì l'offerta per altra persona resta obbligato per conto proprio, sia che l'accettazione non avvenga entro il termine prescritto, sia che la persona dichiarata si trovi in alcuna delle eccezioni contemplate dall'articolo 14 della legge 20 aprile 1871, num. 192.

10. L'asta verrà aperta sul corrispettivo di un aggio dell'uno per cento delle somme versate in Tesoreria: le offerte saranno fatte a ribasso e l'appalto sarà aggiudicato all'offerente che avrà maggiormente diminuito la misura dell'aggio. Non sono ammesse offerte di ribasso inferiore ad un centesimo di lira.

11. Subito dopo deliberata l'asta, saranno restituiti ai concorrenti i depositi fatti a guarentigia delle loro offerte ad eccezione di quello dell'aggiudicatario, il qual deposito rimarrà nella Tesoreria sino all'ultimazione di ogni formalità.

12. Nel termine di 30 giorni da quello dell'aggiudicazione dell'appalto, e prima di entrare in ufficio, dovrà l'aggiudicatario presentare la cauzione in beni stabili, od in rendita sul Debito Pubblico dello Stato per la somma di lire 1,300,000 corrispondente all'ammontare di una rata delle imposte erariali e delle sovrimposte provinciali.

13. La cauzione potrà esser prestata anche per mezzo di terza persona, ma sempre in beni stabili od in rendita pubblica italiana, giusta l'art. 17 della legge del 20 aprile 1871 e 19 del regolamento del 1° ottobre 1871, num. 462.

14. Le spese cui daranno luogo l'asta, il contratto e la cauzione stanno a carico dell'aggiudicatario, che però godrà delle esenzioni di bollo e di registro concedute agli atti stipulati dalle Amministrazioni governative nell'interesse dello Stato, ai quali sono parificati i contratti per le ricevitorie provinciali per effetto dell'articolo 99 della ripetuta legge 20 aprile 1871.

Bologna, 4 maggio 1872.

2175 — *Il Prefetto Presidente della Deputazione Provinciale* BARDESONO.

INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROV. DI LECCE

Vendita de' beni demaniali autorizzata dalle leggi 21 agosto 1862, numero 793, e 24 novembre 1864, n. 2006, eseguita dalla Società anonima per la vendita di beni del Regno d'Italia, agente per conto del Governo.

Avviso d'Asta.

Per effetto dell'avvenuta deserzione d'asta nel giorno 22 giugno 1866, presso la già Direzione demaniale di Lecce per la definitiva aggiudicazione del lotto unico, elenco 15° Grottaglie, sul relativo prezzo di stima.

Il Ministero delle finanze (Direzione Generale del Demanio e delle tasse sugli affari), con dispaccio del 19 maggio 1870, num. 46607, participato dalla Società Anonima summentovata con sua nota 27 stesso mese, numero 12541, autorizzava la cassazione di nuovi incanti sul lotto suddetto ridotto e complessivo prezzo di lire 113,274 67, delle quali L. 3,144 02 di scorte.

Descrizione del fondo sito in Grottaglie-Taranto-Francavilla.

Masseria Mannara, già delle Agostiniane di Martina. Si compone di terreni olivati, seminatori, macchiosi ed erbosi con esteso casseggiato rurale e scorte vive e morte, divisi dalla strada detta Per la Foresta che dal basso dei locali di Martina conduce a Francavilla in due latifondi della estensione complessiva di ettari 501 41 36, riportata sul catasto di Grottaglie all'art. 483, sezione C, n. 1, 2, 3, 4; di Francavilla all'art. 1552, sezione C, 1, numeri 65, 66, 1; di Taranto all'art. 1522, sezione E, numeri 4, 5, 6, a cui

1° *latifondo* — Confina: 1° colla indicata strada detta della Foresta, 2° masseria eredità dell'ex-monastero dei Paolotti di Grottaglie, 3° e 4° Capitolo di Grottaglie.

2° *latifondo* — Confina: 1° masseria Monamboia già del detto monastero e col duca di Montejasi, 2° masseria Antoglia del detto Montejasi, 3° strada per Francavilla, 4° masseria Case Bianche di Vitantonio Lasorte.

Per effetto di che

Alle ore 12 meridiane del giorno 11 giugno p. v., nell'ufficio dell'Intendenza di finanza di Lecce, dinanzi all'intendente o ad un suo delegato, si procederà ai pubblici incanti per la definitiva aggiudicazione in favore dell'ultimo migliore offerente della masseria descritta nel lotto suddetto distinto nell'elenco 15°, proveniente dalla Cassa Ecclesiastica e passato al Demanio. Quale elenco, assieme ai relativi documenti, trovasi depositato nell'ufficio suddetto.

L'asta sarà aperta sul prezzo su enunciato, ed ogni offerta in aumento non potrà essere minore di lire 500.

Per essere ammessi a prender parte all'asta gli aspiranti dovranno prima dell'ora stabilita per l'apertura degl'incanti documentare di aver depositato presso l'ufficio del registro di Grottaglie, o presso la segreteria dell'Intendenza, in danaro e in titoli di credito, una somma corrispondente al decimo del valore estimativo del lotto suddetto.

La vendita è inoltre vincolata all'osservanza delle altre condizioni contenute nel capitolato generale e speciale, di cui sarà lecito a ciascuno di prendere visione nell'ufficio suddetto, alle quali l'aggiudicatario si dovrà strettamente attenere.

Gl'incanti saranno tenuti col mezzo di pubblica gara, e l'aggiudicazione sarà definitiva.

Entro 15 giorni dalla seguita aggiudicazione l'aggiudicatario dovrà pagare la prima rata del prezzo dello stabile e l'intero ammontare delle scorte.

Sarà in facoltà dell'aggiudicatario di richiedere la stipulazione del contratto, le cui spese saranno a carico dello stesso, compresa quella di una copia autentica da rilasciarsi all'Amministrazione demaniale.

Gli atti d'incanto ed il contratto di vendita sono esenti da qualunque tassa proporzionale e saranno sottoposti al solo dritto fisso di una lira per ogni aggiudicazione in quanto alla registrazione, ma saranno però soggetti alla tassa di cui all'art. 45 della tabella annessa alla legge 26 luglio 1868, n. 4520.

Il pagamento di questo dritto e delle spese di aggiudicazione e della suddetta tassa sono a carico del compratore.

Infine si richiama la particolare attenzione degli acquirenti sulle facilitazioni di pagamento accordate con l'art. 15 del capitolato generale.

Dall'Intendenza di Finanza, Lecce 21 aprile 1872.

2031 — *L'Intendente:* BLANCO.

AVVISO. 1977

(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Pistoja con decreto del 17 aprile 1872, autorizzò la Cassa dei depositi e prestiti presso la Direzione del Debito Pubblico in Firenze a restituire il deposito del fu Ippolito del fu Ippolito Palandri di Pistoja ivi fatto nel 2 giugno 1868 della somma nominale di lire diecimila e relativi frutti scaduti in una obbligazione ecclesiastica al portatore, numero di iscrizione 097,567 ai signori Orazio, Giuseppe, Luigi, Paolo, Eugenio, Ferruccio e Marianna del detto Ippolito Palandri domiciliati in Pistoja, in nome proprio e come cessionari di Carlotta di detto fu Ippolito Palandri domiciliata in Pistoja per la quota di 1/14, cioè lire 721,28 e frutti relativi a favore di detta Marianna Palandri, e per ogni rimanente in capitale e frutti a favore di essi Orazio, Giuseppe, Luigi, Paolo, Eugenio e Ferruccio Palandri in parti eguali divisibili fra loro.

Per gli interessati Palandri.

Avv. Ugo Michelozzi.

ESTRATTO DI DECRETO.

(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Napoli, con decreto del giorno 8 aprile 1872, ha disposto che la Direzione del Gran Libro del Debito Pubblico Italiano avesse intestata la rendita di annue lire 100, risultante dal certificato, in testa a Vaselli Maria Gaetana fu Giuseppe, sotto il num. d'ordine 52089 e di posizione 10067, al Conservatorio delle figliuole dei notai di Napoli, sotto il titolo di Santa Maria della Purità.

Si rende a pubblica notizia per gli effetti di legge.

Napoli, 17 aprile 1872. 1782

ESTRATTO DI DECRETO.

(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale pronunziando in camera di consiglio sul rapporto del giudice delegato, e sulle uniformi conclusioni del Pubblico Ministero dispone che il certificato numero sedicimila quattrocento ottantatrè della rendita di lire mille dugento settantacinque, iscritta a favore della defunta Cesario Carmela fu Saverio, domiciliata in Napoli, e col numero del registro di posizione seimila cinquecento settantasei sia dalla Direzione Generale del Debito Pubblico tramutato in altro certificato di egual valore, da intestarsi a pro dei legittimi eredi sacerdote Errico, Maria Teresa e Carolina d'Amico del fu Raffaele, autorizzando la Direzione medesima a convertire il detto certificato in cartelle al latore da consegnarsi al sacerdote Errico D'Amico.

Così deliberato il dì dodici aprile mille ottocento settantadue (1872.)

Per copia conforme.

1970 — Francesco di Palma, avv.

ESTRATTO DI DECRETO.

(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale di Novara, con decreto del 4 corr. mese, autorizzò la Direzione del Debito Pubblico dello Stato ad operare la traslazione della rendita di lire 80, di cui nel certificato n° 16,265, inscritta a favore dell'ora defunto notaio Luigi Fara fu Antonio di Pettenasco, in parti uguali, in capo ai suoi figli ed eredi intestati Marietta, Carlo, Emilio, Ercole, Elisa, Adele ed Ottavio Fara, domiciliati pure in Pettenasco.

Novara, 6 maggio 1872.

2165 — Avv. Maderna.

DECRETO. 2154

(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Milano, sezione seconda, rinviata in Camera di consiglio nelle persone delli signori cav. dott. Tagliabue e Giudici De Luigi e Botta,

Udita la relazione fatta dal giudice delegato, visto il precedente decreto di questo tribunale in data 6 marzo ultimo scorso e ritenute le spiegazioni date nel sovraesteso ricorso, dalle quali apparirebbe essere riconosciuto dalla Marianna De Barzi sottoscritta al ricorso stesso non aver essa diritto sul certificato di cui si tratta come erede del defunto di lei fratello Antonio De Barzi, ma soltanto come erede dell'altro di lei fratello nob. sac. Natale;

Vista la sentenza di questo tribunale 21 giugno 1871, registrata il 26 stesso mese, n. 7193, lib. 115, colla quale il certificato medesimo venne dichiarato di esclusiva proprietà dei signori nob. sac. Natale e Giuseppe fratelli De Barzi fu presidente Giuseppe;

Visto l'atto di notorietà 23 maggio 1871 eretto nella pretura del mandamento V° di questa città, e l'attestato dell'ufficiale dello Stato civile del comune di Cariglio 22 dicembre ultimo scorso nei quali è dichiarato che il sac. D. Natale De Barzi morì il 26 febbraio 1871, senza testamento, e che la di lui eredità per legittima successione è devoluta per una metà al nob. Giuseppe De Barzi suo fratello, e per l'altra metà alla nob. Marianna De Barzi sua sorella.

Lette le conclusioni del Pubblico Ministero; e le medesime adottando.

Autorizza la Direzione Generale del Debito Pubblico a tramutare il certificato numero 4910 della rendita di lire 255, consolidato cinque per cento, inscritta nel Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia a favore di Barzi D. Giuseppe, D. Natale e D. Antonio fu presidente D. Giuseppe, datato da Milano il 4 maggio 1862, rendita procedente da porzione dell'originale capitale di lire 33105 3 6 milanesi, stato impiegato d'ordine superiore per prezzo dei dazi vecchi di pane, vino e carni e dell'imbottato in Robecco e Lugagnano Pieve di Corbetta, a tramutare dicesi detto certificato in due (stesso consolidato) uno della rendita di lire 180 al nome ed a favore del nob. Giuseppe De Barzi qual già proprietario di una metà, e qual erede per metà nella eredità lasciata dal fratello sac. nob. Natale De Barzi e l'altro della rendita di lire 60 al nome ed a favore della sorella Marianna De Barzi, quale erede nell'altra metà dell'eredità lasciata dal suddetto fu di lei fratello sac. nob. Natale De Barzi fu presidente nob. Giuseppe; residente esso fratello e sorella De Barzi in Milano;

Autorizza l'inscrizione al portatore delle residue lire 15 di rendita, e la vendita del relativo titolo per mezzo d'agente di cambio, con incarico allo stesso di versare direttamente al nob. Giuseppe De Barzi quella parte del prezzo da ricavarsi corrispondente a lire 11 25 di rendita, e la residua parte di lire 3 75 alla nob. Marianna De Barzi.

Assegnati gli interessi decorsi e decorribili sul detto certificato per tre quarte parti al nob. Giuseppe De Barzi e per un quarto alla nobile Marianna De Barzi.

Milano, lì 3 aprile del 1872.

Tagliabue vice pres.
Muggia

2173 DELIBERAZIONE.

(1ª *pubblicazione*).

Il tribunale di Napoli con deliberazione del 12 aprile 1872 ordina alla Direzione del Gran Libro del Debito Pubblico italiano il tramutamento de' seguenti certificati di rendita nominativi, cioè: Il 1° di annue lire 105 numero 19,715, a favore di Silvestro Giuseppe fu Raffaele. Il 2° di lire 125 n. 19,716 a favore di Silvestri Giuseppe fu Raffaele. Il 3° di lire 20 n. 19,717 a favore di Silvestro Giuseppe fu Raffaele. Il 4° di lire 5 numero 83,261 a favore di Silvestro Giuseppe fu Raffaele. Il 5° di lire 85 n. 116,639 a favore di Silvestri Giuseppe fu Raffaele. Il 6° di lire 25 n. 119,434 a favore di Silvestre Giuseppe fu Raffaele. Il 7° di lire 40 n. 19,883 a favore di Silvestre Giuseppe fu Raffaele domiciliato in Napoli. Di detti certificati se ne formeranno tre, l'uno di lire 205 in testa alla signora Silvestro Anna fu Raffaele moglie di Carmine Montella, l'altro di lire 100 in testa a Sabato-Pasquale Silvestro fu Raffaele, ed il terzo di lire 100 in testa a Giovanni Silvestro fu Raffaele, rilasciandosi i detti nuovi certificati ad esse parti interessate.

Napoli, 7 maggio 1872.

Giuseppe Saraco domiciliato Cavone, S. Efremo Nuovo, n. 143.

NOTIFICANZA.

(1ª *pubblicazione*)

Per gli effetti previsti dagli articoli 89 e 90 del Regio decreto 8 ottobre 1870, numero 5942, si notifica che sull'instanza del signor marchese Gerardo Carron di San Tommaso nella sua qualità di tutore dei minori Alfonso, Carlo Giuseppe, Maria, Delfina, Gabriella ed Elena fratelli e sorelle Massimino Ceva di San Michele, tutti domiciliati in Torino, il tribunale civile di quella città con suo decreto del 26 aprile ultimo accolse l'instanza del ricorrente tendente ad ottenere dalla Direzione Generale del Debito Pubblico lo svincolo ed il tramutamento in rendita al portatore dei tre certificati del consolidato cinque per cento, caduti nell'eredità del marchese Venceslao Massimino Ceva di San Michele, a cui sono intestati, cioè: numero 34284, di annue lire 90, vincolato per la malleveria del fu dottore Francesco Moreno, qual esattore a Casale, numero 34285, di annue lire 25 vincolato per la cauzione di Costanzo Riga, quale usciere della pretura di Centallo e numero 75606, di annue lire 20, vincolato a garanzia dell'aumento dotale a favore di Maria Acotto moglie di Bernardo Pensotti di Strambino, ed a proporre ove d'uopo per quanto sopra la relativa azione anche in giudicio contro chi di diritto.

Roma, addì 5 maggio 1872.

2142 — Dott. E. Rossi, proc.

SVINCOLO DI CAUZIONE.

(1ª *pubblicazione*)

Si notifica che il tribunale civile di Genova dietro ricorso degl'interessati, con decreto pronunziato in camera di consiglio addì 4 maggio 1872, autorizzò lo svincolo della rendita di lire 425, intestata al fu Emanuele Nattini fu Alberto come da certificato num. 59,984 per sua cauzione di cassiere della Cassa di risparmio e beneficenza per la marina mercantile in Genova, e dichiarò che la vedova di detto Nattini signora Paola Pedemonte fu Giacomo potrà liberamente ritirare e ritenere le corrispondenti cartelle di rendita al portatore che dietro l'ivi autorizzato tramutamento verranno trasmesse dalla Direzione Generale del Debito Pubblico; ed in tutto come dai detti ricorso e decreto esistenti nella cancelleria del prefato tribunale.

Genova, 6 maggio 1872.

2166 — C. Morro, caus.

ESTRATTO DI DECRETO.

(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Milano, sezione prima, sopra istanza di Ottavia Bellati vedova Sturani, Margherita Bellati maritata Zunini, Carolina Bellati, Federico Bellati e Carlotta Ragazzi vedova Bellati, con decreto 27 aprile 1872 ha autorizzata la Direzione Generale del Debito Pubblico del Regno d'Italia a tramutare in rendita al portatore i due certificati di rendita 5 per 0/0 intestati a Bellati cav. Antonio fu Gio. Battista di Milano dell'annua rendita di lire seicento ciascuno portanti i numeri 39075 e 39076.

2161 — Avv. Alessandro Anelli.

ESTRATTO DI DECRETO.

(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Napoli deliberando in camera di consiglio sul rapporto del giudice delegato ordina alla Direzione del Debito Pubblico del Regno d'Italia che della rendita complessiva di annue lire quattrocento venti racchiusa nei tre certificati in testa di Romano Nicoletta fu Gaetano, domiciliata in Napoli, uno col numero di posizione 32907 di annue lire duecentoventi, altro col numero di posizione 47183 di annue lire settanta, ed il terzo col numero di posizione 47266 dell'annua rendita di lire centotrenta ne formi sette certificati, cioè: il primo di annue lire sessanta a favore di Raffaele Daniele fu Raffaele, minore, sotto l'amministrazione della madre Carmina Maria Riccio. E gli altri sei, ciascuno di lire sessanta, convertendoli poscia in cedole al latore a favore (*a*) di Vincenzo Daniele di Raffaele (*b*) di Stanislao Daniele di Raffaele (*c*) di Michele Daniele di Raffaele (*d*) di Isidoro Daniele di Raffaele (*e*) di Luisa Daniele di Raffaele (*f*) di Teresa Daniele di Raffaele moglie di Vincenzo Fabbricatore. Così deliberato dai signori cavaliere Giuseppe Cangiano vicepresidente, barone Antonio Poerio e Ruggiero Lomonaco giudici il dì diciotto marzo mille ottocento settantadue.

Firmati: Cangiano — Giuseppe Caccavale vicecanc. — Numero 3876 della quietanza, il 20 marzo 1872 — Natale.

1771 — Avv. Vincenzo Jacovelli.

ESTRATTO DI BANDO.

(2ª *pubblicazione*)

Regio tribunale civile e correzionale di Roma, sezione 2ª.

A richiesta di Cearini Giuseppe, domiciliato in Roma, vicolo d'Ascanio, n. 6, rappresentato dal suo procuratore Sarmiento Carlo.

Si notifica qualmente in forza di sentenza emanata da questo eccellentissimo tribunale li 6 settembre 1871, debitamente registrata e notificata, ed in virtù di ordinanza dell'eccellentissimo vicepresidente, del dì 20 marzo 1872, debitamente notificata; nella udienza del giorno 15 giugno 1872, nella sala d'udienza di questo eccellentissimo tribunale si procederà a forma di legge con i patti e condizioni nel bando espresse, allo incanto dei seguenti fondi esecutati a danno di Flaminj Giuseppe, cioè:

Casa da cielo a terra, posta in Monterosi sulla via corriera, confinante Compagnucci, Flaminj eredi e Paolucci, del valore di perizia di lire 2010 24.

Casa in detta via vicino alla Fontana, confinante eredi Frosi, eredi Serallessandri, di valore di perizia lire 453 26.

Terreno seminativo vignato, con alberi di olivo, in territorio di Monterosi, per la strada della macchia sopra la vigna nuova in vocabolo Santa Maria, confinante coi beni Quattrocchi, Placidi, D. Vincenzo Pagielli e la detta strada, del valore di perizia di lire 985 57.

2160 — Carlo Sarmiento, proc.

ESTRATTO DI PROVVEDIMENTO.

(1ª *pubblicazione*)

Pel disposto dall'art. 23 vigente Codice civile si denuncia che Quaquarelli Maria vedova Nicoli, e Quaquarelli Annunziata in Guidetti di Persiceto, quali eredi della loro madre Anna Facci, ammesse al gratuito patrocinio con decreto 2 decembre 1868 della Commissione presso il tribunale civile di Bologna, hanno fatto istanza al tribunale predetto affinchè venga dichiarata l'assenza definitiva di Facci Gio. Battista fu Andrea, nato in Castel Franco dell'Emilia il 12 giugno 1871, già ivi domiciliato ed arruolato volontario fra le truppe austriache nell'anno 1799, ne mai più ritornato.

Che il tribunale suddetto con suo decreto del 26 giugno 1871, registrato il 4 luglio detto anno, n. 26, ha ordinato siano assunte informazioni onde accertare se sia pervenuta qualche notizia del predetto Facci Giovanni Battista fu Andrea, dacchè nell'anno 1799 entrò soldato nelle truppe austriache, delegando a tale uopo il signor pretore di Castel Franco dell'Emilia, non che il capo del collegio del tribunale civile di Bologna per le opportune pratiche informative, ecc.

Quale procedimento dalle nominate Quaquarelli viene istrutto onde stabilire li diritti di successione che gli competono, in rappresentanza della nominata loro madre, sullo stato dell'assente loro zio Gio. Battista Facci. Salvo ecc.

2146 — Antigono Sorti, proc.

2199 NOTIFICANZA.

(1ª *pubblicazione*).

Con decreto del tribunale civile d'Ivrea 20 aprile scorso fu autorizzata l'Amministrazione del Debito Pubblico (Cassa centrale dei depositi e prestiti) a restituire alli Teresa Fabro vedova di Alberto Gioanni, Luigi, Teresa moglie di Gioanni Borello e Catterina moglie di Giacomo Marcellino madre e figli residenti a Caluso quali eredi del rispettivo loro figlio e fratello Alberto Gioanni il deposito di lire 600 risultante da polizza n. 7948, categoria n. 11 senza data, da dividersi fra i medesimi a senso dell'art. 740 del Codice civile e di cui in cartella di deposito n. 14898.

Torino, 4 maggio 1872.

Vana, proc. capo.

2172 NOTIFICAZIONE.

(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Trani con sua deliberazione del giorno ventisei marzo mille ottocento settantadue ha disposto che il direttore generale della Cassa dei depositi e prestiti restituisca libera da ogni vincolo di inalienabilità la somma di lire mille settecento e relativi interessi alla signora Maria Giuseppa Patroni legataria della somma stessa perchè largitale dal genitore Federico Patroni notaio in Santeramo, rappresentante tal somma il di lui patrimonio notarile e cauzione. Epperò ha autorizzato la stessa signora Patroni ad esigerne il valsente dalle pubbliche Casse.

Si rende perciò di pubblica ragione per gli effetti di legge.

Oggi 7 maggio 1872.

1ª PUBBLICAZIONE

per gli effetti della legge sull' Amministrazione del Debito Pubblico.

Il tribunale civile e correzionale di Torino, dietro ricorso sporto dalli Calosso Giuseppe e Clara fratello e sorella fu Gioanni, vedova questa di Burzio Giuseppe, dimorante in detta città, onde ottenere la conversione della cartella nominativa del Debito Pubblico, di cui in appresso, caduta nella eredità della loro madre Caligaris Maria, pronunciò il seguente decreto:

Il tribunale

1° Ordina il tramutamento del certificato nominativo numero 114630 (rendita cinque per cento, legge 10 luglio 1861 e decreto 28 stesso mese ed anno) inscritto a favore di Calosso Maria vedova, nata Caligaris fu Paolo, domiciliata, quando viveva, in Torino, portante l'annua rendita di lire cento venticinque, quitato pel 1° semestre 1872, da farsi tale tramutamento in cinque certificati al portatore, due di lire cinquanta, due di lire dieci ed uno di lire cinque di rendita;

2° Assegna a caduno degli esponenti Calosso Giuseppe e Clara fratello e sorella fu Gioanni, una delle due cartelle di lire cinquanta, non che una delle due di lire dieci di rendita precitate, e loro dichiara lecito di ritirarle dalla Amministrazione del Debito Pubblico;

3° Infine manda all'agente di cambio di questa città cav. Fornaris di alienare l'ultima di dette cartelle di lire cinque di rendita e rimetterne l'importo alli stessi Calosso Giuseppe e Clara, predetti, metà per caduno.

Torino, 23 aprile 1872.

Il vicepresidente Brizio, manualmente Perincioli vicecanc.

Per copia conforme.

2190 — Ferrero sost. Guelpa.

ESTRATTO DI DECRETO.

(1ª *pubblicazione*)

Estratto dal suo originale che si conserva nella cancelleria del tribunale civile e correzionale di Palermo.

Il tribunale civile di Palermo, prima sezione, riunito nella camera di consiglio, a relazione del giudice signor Gioia;

Vista la domanda del signor Giuseppe Incorpora, figlio naturale ed unico erede della fu signora Mattea Incorpora, nubile, chiedente il trasferimento in suo favore di numero sette certificati nominativi di rendita sul Gran Libro del Debito Pubblico, nella somma complessiva di lire mille ottocento settantacinque annue, intestati alla suddetta signora Mattea Incorpora;

Vista la requisitoria del Pubblico Ministero;

Attesochè dagli atti prodotti, attestato di notorietà ed accettazione di eredità, non che di quietanza per tassa sulla successione della detta Incorpora, rilasciata in favore del chiedente dal ricevitore, sotto il giorno sei febbraro mille ottocento settantadue, la detta signora Mattea Incorpora non lasciava discendenti legittimi, nè ascendenti, se non che lo istanzante unico figlio naturale riconosciuto;

Attesochè per lo articolo 747 Codice civile, quando al genitore non sopravviveranno nè discendenti legittimi, nè ascendenti, i figli naturali succedono in tutta la eredità;

Che quindi la domanda in esame non presentando ostacoli di legge, è il caso di secondarsi;

Per tali motivi;

Ordina che la Direzione Generale del Gran Libro del Debito Pubblico d'Italia trasferisse il sette certificati di rendita dell'ufficio di Palermo segnati come in appresso;

Numero 6808 - ventitrè maggio 1862, lire annue settecento dieci;

Numero 22820 - ventitrè novembre 1863, lire quattrocento;

Numero 23073 - dodici dicembre 1863, lire ottantacinque;

Numero 27722 - ventisette ottobre 1864, lire trecento;

Numero 28083 - ventidue novembre 1864, lire cento;

Numero 28338 - cinque dicembre 1864, lire centoquaranta;

Numero 32326 - sette settembre 1865 lire sessantaquaranta.

Totale annue lire mille ottocento settantacinque, iscritti a favore della signora Incorpora Mattea fu Giovanni Battista, domiciliata in Palermo; e l'intesti al signor Incorpora Giuseppe figlio della fu Incorpora Mattea e di padre ignoto, domiciliato in Palermo.

Fatto e deliberato dai signori cavaliere Ignazio Tumminelli presidente, Antonino Pisciotta e Vincenzo Gioia, giudici li otto marzo mille ottocento settantadue.

Ignazio Tumminelli; Carlo Arridiacono, vicecancelliere aggiunto.

Specifica totale lire quattro e centesimi venti.

Copia conforme rilasciata all'avvocato procuratore legale signor Ignazio Catalani oggi li 17 marzo 1872.

2177 — Il cancelliere
Ferdinando Savaglione.

ESTRATTO DI DECRETO.

(1ª *pubblicazione*)

Per gli effetti previsti dagli articoli 89 e 90 del R. decreto 8 ottobre 1870, n. 5942, si notifica che il tribunale civile di Roma con decreto del 6 corrente maggio autorizzò la Direzione Generale del Debito Pubblico ad intestare al signor Feliciano fu Nicola Brizi ed ai di lui figli Gustavo, Ernesto ed Augusto tutti domiciliati in Roma (quali unici eredi tuttora indivisi del rispettivo loro figlio e fratello Ercole) il certificato e cartella di rendita del Debito Pubblico Pontificio di scudi romani 75, già rilasciata al nome del detto Ercole avente il numero 36,309 di certificato e 16,741 di registro.

Roma, addì 9 maggio 1872.

2197 — Dott. Eugenio Rossi, proc.

NOTA.

(1ª *pubblicazione*)

Sul ricorso delli Genella Vincenzo fu Tommaso, Tommaso e Giacinta padre e figli residenti in Pinerolo emanò decreto del lodato tribunale 3 corrente col quale si richiese la Direzione Generale del Debito Pubblico dello Stato a procedere alle occorrenti operazioni onde la cartella dell'annua rendita di lire 35 in data 14 agosto 1863 n. 74,392, intestata a Giuseppe Genella rispettivo figlio e fratello di essi richiedenti, decesso in Lissa il 20 luglio 1866 sia convertita in rendita e rendita al portatore.

Pinerolo, 8 maggio 1872.

2198 — Armanir sost. Russo, proc. capo.

ESTRATTO DI DECRETO.

(1ª *pubblicazione*)

Il R. tribunale civile e correzionale di Verona, sezione 2ª, sedente in camera di consiglio nelle persone del vicepresidente dott. Cesare Donatelli e giudici Girolamo Ferrari, e Giuseppe De Biasi senza intervento del Pubblico Ministero;

Udita la relazione del vicepresidente Donatelli e letto il ricorso coi suoi allegati;

Ritenuto che essendo già stata autorizzata col precedente decreto 25 febbraio prossimo passato la signora Angela Costa vedova Amadei anche quale rappresentante la minorenne sua figlia Ida ad esigere per intiero la somma di cui trattasi senza alcuna condizione, è manifesto che veniva ad essere autorizzata ad esigere liberamente anche la quota spettante alla minore sua figlia;

Ritenuto conseguentemente che nulla può ostare all'ammissione del presente ricorso col ulteriore pienamente anche il Pubblico Ministero colle sopraddette conclusioni;

Confermandosi il precedente decreto 25 febbraio p. p., num. 195, ed in appendice al medesimo si dichiara autorizzata la signora Angela Costa vedova Amadei ad esigere liberamente anche per la quota spettante alla minorenne sua figlia Ida le lire 636 40 e relativi interessi, portata dalla polizza 22 aprile 1871, n. 20206, facoltizzata la Cassa dei depositi e prestiti a liberamente rilasciarle detto importo per essere cessata la causa di detto deposito;

Si dichiara altresì che il presente, che viene rilasciato col timbro d'ufficio, non è soggetto ad appellazione o reclamo.

Verona, li 13 aprile 1872.

Firmato: Donatelli — Calsa.

2200 — Avv. Trevisan di B. di Verona.

AVVISO.

(1ª *pubblicazione*)

Per gli effetti di cui all'articolo 7 del regolamento in data 2 gennaio 1865 relativo all'esercizio delle funzioni degli uscieri, si dà avviso del decesso avvenuto li otto settembre 1871, del signor Secchi Emilio fu Giovanni, usciere, addetto alla pretura di Mosso Santa Maria.

Biella, 5 maggio 1872.

2162 — Guelpa notaio Giuseppe.

AVVISO.

(1ª *pubblicazione*)

Sotto domanda proposta dal signor Domenico Scotto di Perta fu Gaetano, negoziante, domiciliato in Napoli, strada Monteoliveto, n. 86, il tribunale civile e correzionale di Napoli, in 3ª sezione, con deliberazione resa li 26 aprile ultimo or caduto mese stante anno 1872, ordinò alla Direzione del Debito Pubblico di togliere il vincolo che si vede apposto al borderò di credito di annuali lire duecentodieci a favore di Scotto di Perta Francesco fu Antonio per la proprietà, e per l'usufrutto a Mancino Salvatore di Tommaso, sotto il numero 66669, nominando al bisogno il Regio agente di cambio il signor Stanislao Russi perchè trasferisca tale rendita in testa di Domenico Scotto di Perta fu Gaetano, senza alcun vincolo.

Agli effetti di diritto. 2204

PROVINCIA DI CAPITANATA

AVVISO D'ASTA

pel conferimento della ricevitoria provinciale per il quinquennio 1873-1877.

Il prefetto presidente della Deputazione provinciale:

In conformità delle deliberazioni del Consiglio provinciale de'18 dicembre 1871 e 21 marzo ultimo, con le quali si ordina il conferimento per concorso all'asta pubblica della ricevitoria provinciale istituita con la legge del 20 aprile 1871, n. 192 (serie seconda),

Notifica quanto segue:

I. L'incanto avrà luogo negli uffici della provincia alle ore 11 ant. del giorno di mercoledì 5 del prossimo entrante giugno, sotto la presidenza del sottoscritto, con l'assistenza di un delegato dell'Amministrazione provinciale, di un delegato governativo della Amministrazione finanziaria e del segretario della Deputazione provinciale.

L'asta sarà aperta sull'aggio di lira una e cinquanta centesimi per ogni cento lire di versamenti.

L'aggiudicazione sarà, in seguito all'esito dell'incanto, fatta dalla Deputazione provinciale, salva l'approvazione del Ministero delle finanze.

II. L'asta si terrà col metodo della estinzione di candela, e non si accetteranno offerte di ribasso inferiori ad un centesimo di lira.

III. Saranno ammessi a far partito tutti coloro nei quali non si verifichino eccezioni d'incompatibilità come nell'art. 14 della enunciata legge; e di che dovranno fare espressa dichiarazione al presidente all'asta.

IV. Ciascun concorrente, per godere della suddetta ammessione, dovrà, a garanzia della sua offerta, depositare nella Cassa della tesoreria governativa in Foggia, esibendone la prova con quitanza del tesoriere, la somma di L. 105,270 (corrispondente al 2 per 100 delle annuali riscossioni che si calcolano approssimativamente in L. 5,263,500) in moneta suonante o cartacea, o anche in titoli del Debito Pubblico valutabili a prezzo di L. 73 75 per ogni 5 lire di rendita, prezzo desunto dal listino di Borsa inserito nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* del giorno 3 corrente mese, n. 123, con avvertenza che del deposito si ordinerà, appena finita l'asta, la restituzione a coloro che non saranno risultati aggiudicatari; e che simile restituzione verrà fatta anco all'aggiudicatario quand'esso avrà prestata e si troverà regolarmente approvata la cauzione di cui nell'art. 6.

I titoli del Debito Pubblico offerti in deposito, se al portatore, devono avere unite le cedole semestrali non ancora maturate; se nominativi, devono essere attergati di cessione in bianco, con firma autenticata da un agente di cambio o da un notaio.

V. Non potrà procedersi ad aggiudicazione se non si abbiano offerte almeno di due concorrenti, salvo in tal caso un secondo esperimento da intimarsi con altro apposito avviso.

VI. L'aggiudicatario, oltre di rispondere con tutti i suoi beni dell'adempimento degli obblighi del contratto, dovrà, nel termine di 30 giorni da quello in cui gli sarà stata notificata l'approvazione dell'aggiudicazione, presentare alla Deputazione provinciale la cauzione nella somma di L. 330,000; la quale cauzione potrà prestarsi sia in beni stabili, sia in rendita pubblica.

VII. Le offerte per altra persona nominata dovranno accompagnarsi da regolare procura; e quando tali offerte fossero per persona da dichiarare, la dichiarazione avrà a farsi in atto dell'aggiudicazione, ed accettarsi regolarmente dal dichiarato entro 24 ore, col ritenersi obbligato il medesimo dichiarante che fece e garentì la offerta, sempre che l'accettazione non avvenga nel tempo prescritto, o che la persona dichiarata si trovi in alcuna delle eccezioni del succennato art. 14 della legge.

VIII. Il ricevitore provinciale assume tutti gli obblighi ed esercita tutti i diritti stabiliti dalla legge del 20 aprile 1871, n. 192 (serie 2ª), dal regolamento approvato con R. decreto del 1° ottobre 1871, n. 462, dal R. decreto 7 ottobre 1871, num. 479, per la riscossione della tassa sulla macinazione; dai capitoli normali approvati col decreto ministeriale 1° ottobre 1871, num. 463, e dai capitoli speciali deliberati dalla Deputazione provinciale ed approvati dal Ministero, che in calce del presente avviso si riportano.

IX. Le spese d'asta, del contratto e della cauzione sono a carico dell'aggiudicatario, tenuto conto delle esenzioni accordate dall'art. 99 della legge sulle tasse di bollo e registro.

X. I capitoli normali e quelli speciali ed ogni altro relativo atto saranno ostensibili a chiunque aspiri al conferimento della ricevitoria di cui si tratta, nella divisione quarta di questa prefettura, in ciascun giorno dalle 9 ant. alle 3 pom.

Foggia, 5 maggio 1872.

Il Prefetto Presidente della Deputazione Provinciale
SOLINAS.

CAPITOLI SPECIALI.

1. Il ricevitore provinciale sarà in obbligo di adempiere l'ufficio ancora di cassiere della provincia, quando venga, ai sensi di legge, deliberato dalla Deputazione provinciale, con l'obbligo dello inesatto per esatto per la riscossione delle entrate provinciali.

2. Il ricevitore provinciale assume l'obbligo di notificare alla Deputazione provinciale i singoli versamenti delle imposte erariali non appena seguiti al Regio erario, indicando la data ed il numero delle bollette della tesoreria percipiente.

3. Il ricevitore provinciale, sopra richiesta delle rappresentanze municipali, si obbliga di assumere le funzioni di esattore forzoso, quante volte occorra ad un comune o di dimettere il proprio esattore, o che altrimenti questi venga a cessare, per ottenere dallo stesso ricevitore il versamento sia totale o parziale di quei fondi che il prefetto avrà riconosciuti liquidi e giacenti nella cassa comunale; e ciò con quella provvigione a carico dell'esattore cessato e che sia determinata dalla legge o dalla convenzione.

4. Dovrà inoltre osservarsi quanto segue:

a) Se il ricevitore abbia il servizio di cassa provinciale di cui all'art. 1° sovra scritto, oltre alle mansioni inerenti al servizio delle imposte, si obbliga senz'altro corrispettivo di assumere il servizio della cassa provinciale, ed in tal caso curare la esazione delle entrate e i pagamenti, e si presterà a tutte le operazioni di cassa che sono inerenti alla natura di questo ufficio e che potranno essere prescritte dalla Deputazione provinciale a mente dell'articolo 44 del regolamento, e 75 della legge.

Così, sulla istanza del prefetto, il ricevitore provinciale sarà obbligato a riscuotere forzosamente contro l'esattore comunale quelle entrate comunali che fossero imposte di ufficio dall'Autorità tutoria nel bilancio comunale.

b) I pagamenti non potranno eseguirsi legalmente che sopra mandati conformi al modello approvato dalla Deputazione provinciale.

c) Entro i primi dieci giorni di ogni mese il cassiere sarà tenuto a presentare alla Deputazione provinciale il rendiconto di cassa, ossia i giornali delle entrate e dei pagamenti seguiti nel corso del mese precedente, giusta i moduli, e con quelle distinzioni che gli verranno indicate, unendo al medesimo tutti i ricapiti o pezzi giustificativi di cassa sia di entrata che di uscita. La ragioneria provinciale, dopo l'esame dei medesimi, rilascerà al cassiere analoga dichiarazione, salve le definitive deliberazioni di merito della Deputazione provinciale, alla quale è riserbata sempre la facoltà di controllare e verificare l'esercizio della cassa con quei mezzi e modi che le sembreranno opportuni.

d) Per la più pronta e sicura esecuzione delle disposizioni predette, il ricevitore provinciale, appena conseguito l'incasso delle sovrimposte provinciali, dovrà passarne notizia alla Deputazione con rapporto speciale e con la indicazione della bolletta di addebitamento. Similmente sarà tenuto di notificare le altre riscossioni d'introiti avventizi provinciali ogni qualvolta tale notifica speciale fosse richiesta nel relativo ordine di esazione.

e) I mandati di pagamento collettivi saranno registrati in uscita nel giornale di cassa solo dopo la loro totale estinzione. Però sarà cura del ricevitore e cassiere di tenere in evidenza, sopra apposito registro, i parziali pagamenti che gli occorra di effettuare sopra tali mandati, riponendo in sede separata i mandati stessi sino alla completa loro estinzione.

f) Il cassiere e ricevitore provinciale terranno aperto l'ufficio a comodo del pubblico in tutti i giorni non festivi dell'anno dalle ore 9 ant. alle 3 pom., e dalle 3 pom. alle 4 seguiranno le operazioni interne dell'ufficio nella ricevitoria secondo le esigenze del servizio riconosciute dalla Deputazione.

g) Il cassiere provinciale dovrà assumere in custodia tutti quei valori e fondi sia di ragione della provincia che dei terzi che la Deputazione crederà di consegnargli a titolo di depositi. Tali depositi dovranno essere custoditi in apposita cassa forte a tre chiavi, di cui una sarà conservata dal cassiere e le due altre da due rappresentanti o incaricati della Deputazione provinciale.

h) Su le esazioni e i pagamenti che la cassa potrà essere chiamata dalla Deputazione a fare tanto per conto del Regio erario che della provincia o di altri corpi morali, indipendentemente dal servizio ordinario, come su' depositi previsti nell'articolo precedente, il cassiere non avrà dritto a provvigione di sorta nè a qualsiasi altro corrispettivo.

È fatta sola riserva pel rimborso di quelle spese forzose che il cassiere dovesse incontrare per recarsi fuori del capoluogo o fuori provincia per realizzare crediti della provincia.

i) Il ricevitore e cassiere provinciale dovranno giornalmente chiudere i propri registri, spedendo alla sezione contabile della Deputazione lo stato giornaliero da loro firmato, salvo alla stessa Amministrazione di procedere in ogni primo del mese alla ricognizione della cassa. 2191

Opera Pia di N. S. dell'Acquasanta

Presso Voltri (Genova).

S'invita chiunque volesse attendere alla conduzione di cartiere site all'Acquasanta nel comune di Voltri a presentarsi nel giorno di domenica 26 del volgente maggio, alle ore 11 di mattina, a Voltri, nella segreteria dell'Opera, casa n. 53, ove saranno poste all'incanto e deliberate al maggiore offerente, oltre l'adempimento delle condizioni fissate in deliberazione 27 del perduto aprile, depositate in segreteria, visibili da chiunque senza spesa.

1° Locazione della cartiera denominata *del Piano* per anni nove, sulla pigione di lire mille annue.

2° Locazione della cartiera denominata *L'Elifsziotto* per anni nove, sulla pigione di lire seicento annue.

Voltri, 1° maggio 1872.

2167 — *Il Segretaro:* Not. PICCARDO.

FEA ENRICO, Gerente | ROMA — Tipografia Eredi Botta, Via de' Lucchesi, 4.